

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco PALERMO

Via Scarlatti, 16—90134 Palermo- Tel 091/6059111 Fax 091/6059135 comando.palermo@vigilfuoco.it Palermo,

Ufficio prevenzione

All' Ordine degli Ingegneri di Palermo ordine.palermo@ingpec.eu

All' Ordine degli Architetti di Palermo oappc.palermo@archiworldpec.it

All' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Palermo protocollo.odaf.palermo@conafpec.it

Al Collegio dei Geometri di Palermo collegio.palermo@geopec.it

Al Collegio dei Periti Industriali di Palermo collegiodipalermo@pec.cnpi.it

Oggetto:

Professionisti antincendio - DM 7.8.2012

Elenco del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del d. lgs. 139/2006 (ex legge

818/1984)

Il **D.M.** 05/08/2011, recante – "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" - prevede testualmente all'art. 7 comma 1 che: "Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro gia' iscritti a tale data".

Il successivo art. 7 al comma 2 prevede altresì che: "In caso di inadempienza di quanto previsto al comma 1, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento."

Il **D.M.** 07/06/2016, è intervenuto riformulando l'art. 7, comma 1, del **D.M.** 05/08/2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi di aggiornamento, disponendo che i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore ogni 5 anni e non più quindi "nell'arco di cinque anni" che faceva presupporre l'aggiornamento una tantum solo nei primi cinque anni.

Il termine dei 5 anni decorre:

- dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1 del D.M. 05/08/2011;
- dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza all'obbligo di aggiornamento, di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.M. 05/08/2011;
- dalla data di entrata in vigore del D.M. 05/08/2011 (27/08/2011), per coloro già iscritti a tale data negli elenchi di cui all'art. 1.

Premesso quanto sopra e considerato che il <u>mancato adempimento di quanto previsto dall'art. 7 comma 1 può vanificare i procedimenti di prevenzione incendi ove interviene il professionista antincendio, questo Comando ha previsto una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del professionista antincendio, che dovrà essere allegata in tutte le pratiche per le quali è prevista tale figura.</u>

Si trasmette in copia il modello della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in parola, al fine di darene ampia diffusione presso i propri iscritti.

Si fa presente infine che il modello è scaricabile dal sito internet del Comando, nella sezione prevenzione incendi, tramite il link:

http://www.vigilfuoco.it/sitiComandi/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=205&f=72784

Il Comandante Provinciale Dott. Ing. Giampietro BOSCAINO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto		, nato a	il
residente in	via/piazza_		
			,n,
tel	_, e-mail	, iscrit	to al n dell'Ordine/Collegio
della provincia di	, iscri	tto, dalla data	_, come professionista antincendio
negli appositi eler	ichi del Ministero dell'Interno	o di cui all'art.16 D.Lgs.n.139/2	2006 (ex legge n.818/1984) con il
n,	con riferimento al procedimen	nto di prevenzione incendi di	eui all'art del DPRn.151/2011,
relativo alla attiv	/ità		con
numero di pratica	, per il quale il	sottoscritto produce atti nella	qualità di professionista antincendio,
consapevole delle	sanzioni penali in caso di dicl	hiarazioni non veritiere, di form	azione o uso di atti falsi richiamate
dall'art. 76 del D.F	P.R. 445 del 28 dicembre 2000,		
	quale è obbligatorio effettuar		ora trascorso il termine di 5 anni ; revisto dal comma 1, art.7 del DM
della isci	[] che non è ancora trascorso il termine di 5 anni dalla data, di riattivazione della iscrizione negli elenchi di cui sopra, dopo il periodo di sospensione dai medesi elenchi per i mancato adempimento all'obbligo di aggiornamento previsto dal comma 2, art.7 del DM 05/08/2011.		
	ere completato il corso di agg		a1, lettera c), art.7, DM 05/08/2011
	n strumenti informatici, esch		3 che i dati personali raccolti saranno cedimento per il quale la presento
	lì,		**
			Dichiarante
			966

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via mail certificata al seguente indirizzo: comando.palermo@cert.vigilfuoco.it, oppure a mezzo posta.